

Regolamento esame finale di Laurea in Ingegneria Informatica

Validità:

Valido per la laurea in Ingegneria Informatica 863 per la quale il numero di CFU attribuiti all'elaborato di laurea è pari a tre. Il presente regolamento non potrà essere valido qualora il numero di CFU attribuiti all'elaborato di laurea dovesse aumentare in futuro.

Per i laureandi in Ingegneria Informatica degli ordinamenti precedenti all'863 (ad esempio matricole 195) si applica in maniera inalterata il [Regolamento della Facoltà di Ingegneria](#), art. 16 e 17. In altri termini, in tali casi la discussione degli elaborati avverrà durante la seduta di laurea.

Art. 1 - Elaborato

L'esame finale consiste nella redazione di un elaborato riguardante argomenti teorici o applicativi trattati in uno degli insegnamenti sostenuti dal candidato o, nel caso in cui lo studente abbia svolto un'attività di tirocinio, riguardante le attività svolte nell'ambito del tirocinio stesso. L'elaborato può essere di diversa natura, ad esempio:

- analisi sistematica della letteratura o dello stato della pratica inerenti un argomento specifico di interesse;
- sviluppo di un piccolo prototipo utilizzando metodi e tecnologie appresi nel corso di studi e, in particolare, nell'insegnamento inerente la prova finale;
- rapporto derivante da un'esperienza pratica (ad esempio, ma non necessariamente, relativa al tirocinio);
- piccolo contributo a un'attività di ricerca;
- risultato di un piccolo studio empirico.

Art. 2 - Sub-commissione di valutazione

L'elaborato dovrà essere analizzato da una commissione ("sub-commissione di valutazione elaborato di laurea", di seguito indicata in breve come "sub-commissione"), costituita da almeno due componenti scelti tra i membri della commissione di Laurea. E' possibile, qualora il relatore lo ritenga opportuno, integrare la commissione con ulteriori componenti, anche esterni. Tali componenti non devono essere necessariamente docenti di ruolo (è possibile indicare esperti della materia). A valle della nomina della commissione di Laurea, è responsabilità di ciascun relatore di nominare una sub-commissione, composta dal relatore stesso e da almeno un altro membro della commissione di Laurea, e di indicare data (tipicamente compresa tra i 15 e 3 giorni antecedenti alla seduta di laurea) e luogo di discussione dell'elaborato. La sub-commissione sarà resa pubblica mediante avviso posto nella bacheca elettronica di Dipartimento e comunicata a mezzo email al relatore, ai membri della commissione di valutazione e ai candidati. E' lasciata completamente a discrezione dei relatori la possibilità e opportunità di combinare sub-commissioni per più candidati.

Art. 3 - Presentazione elaborato e proposta di valutazione

Il candidato dovrà consegnare l'elaborato in Segreteria, mettendolo a disposizione della commissione di valutazione e della commissione di laurea almeno 7 giorni prima della data fissata per la discussione dell'elaborato stesso. Nella data stabilita il candidato dovrà presentare l'elaborato alla sub-commissione che, basandosi sull'analisi dell'elaborato precedentemente ricevuto e sulla qualità e chiarezza espositiva della presentazione, formulerà una proposta di punteggio variabile da 0 a 4 punti. La proposta di punteggio dell'elaborato finale sarà trasmessa alla commissione di Laurea mediante un apposito modulo ([Allegato A](#)). La segreteria di Dipartimento avrà cura di effettuare la trasmissione di tali atti e di mantenere traccia, a fini statistici, dei punteggi proposti dalle commissioni di valutazione.

Art. 4 - Attribuzione voto di Laurea

La commissione di Laurea opera consistentemente con il regolamento didattico di Dipartimento, e effettua l'integrazione del voto della prova finale con il punteggio (fornito dalla segreteria didattica) derivante dalla carriera dello studente. La commissione di laurea esprime il voto finale in centodecimi, attribuendo eventualmente (all'unanimità) la lode, e ha, nella persona del presidente della commissione, il compito di effettuare la proclamazione.

Riferimenti:

1 [Regolamento didattico di Ateneo](#), art. 30

2 [Regolamento della Facoltà di Ingegneria](#), art. 16 e 17

Disposizioni finali e transitorie:

A un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà essere effettuata un'analisi statistica della distribuzione dei punteggi proposti dalle sub-commissioni e dei punteggi effettivamente attribuiti dalle commissioni di Laurea. Tale analisi avrà principalmente il compito di verificare che il nuovo regolamento non abbia portato a un livellamento verso l'alto dei punteggi. Inoltre, occorrerà valutare eventuali altre criticità emerse nel corso del primo anno di attuazione del presente regolamento. Il presente regolamento potrà essere rivisto a valle dell'approvazione del regolamento del Dipartimento di Ingegneria, onde verificarne la compatibilità e introdurre eventuali migliorie.